



Circ 45 – 2021/22

Brescia, 05 Ottobre 2021

Ai Docenti
Al Personale ATA
Atti

OGGETTO: D.M. 294 01 OTTOBRE 2021 - CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. DAL 1° SETTEMBRE 2022.

Si comunica al personale interessato che è stata pubblicata la circolare, condivisa con l'Inps, che disciplina l'accesso al trattamento pensionistico.

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del 31 OTTOBRE 2021 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del **31 Ottobre 2021** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1, comma 476, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) (opzione donna);*
- *Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205)*
- *Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del*

diritto a pensione;

- *Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.*

la seconda conterrà, esclusivamente:

- *Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).*

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest'ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al **31 Ottobre 2021**.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS entro il termine ultimo del **20 APRILE 2022**.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza di requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- Presentazione della domanda on-line accedendo al sito INPS.
- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della in Legge 22 dicembre 2011, n.214

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2022	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2021		

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2022	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022		

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 336 Legge 30 dicembre 2020, n. 178

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2020	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2020	58 maturati al 31 dicembre 2020

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28
marzo 2019, n. 26

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggeri Denis Angelo
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005